



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 311/18/CONS**

**RINNOVO  
DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE  
DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ  
ALMA MEDIA S.P.A.  
(Programma "MARCOPOLO")**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante "*Modalità di versamento del contributo di cui all'art. 6 dell'allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*";



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 379/12/CONS, del 2 agosto 2012, con la quale la società Sitcom Televisioni S.r.l. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato MARCOPOLO;

VISTE le variazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Regolamento, registrate con presa d’atto del Consiglio nella riunione del 3 maggio 2013, tra le quali la variazione della denominazione sociale della società Sitcom Televisioni S.r.l. in LT Televisioni S.r.l.;

VISTE le ulteriori variazioni tecniche relative al programma MARCOPOLO, registrate con presa d’atto del Consiglio nelle riunioni del 13 febbraio 2014 e 31 marzo 2014;

VISTA la delibera n. 507/15/CONS, del 25 settembre 2015, con la quale è stata autorizzata alla società LT Multimedia S.p.a. la voltura dell’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato MARCOPOLO;

VISTA la delibera n. 671/15/CONS, del 16 dicembre 2015, con la quale è stata autorizzata alla società AL.MA Media S.r.l. la voltura dell’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato MARCOPOLO;

VISTI gli atti del procedimento;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società ALMA Media S.p.a. (già AL.MA Media S.r.l.), con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), via Tenuta del Cavaliere n. 1, con istanza in data 23 aprile 2018 (prot. n. 34025) – integrata e rinnovata in data 7 giugno 2018 (prot. n. 45761) – ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla diffusione via satellite, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento, del programma televisivo denominato MARCOPOLO, rilasciata in data 2 agosto 2012, con la delibera n. 379/12/CONS;

2) l'istanza è stata corredata della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d'istruttoria, nonché dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti, la società ALMA Media S.p.a. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È rinnovata alla società ALMA Media S.p.a. (già AL.MA Media S.r.l.), con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), via Tenuta del Cavaliere n. 1, l'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato MARCOPOLO, rilasciata originariamente con la delibera n. 379/12/CONS, del 2 agosto 2012, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. Permane alla società ALMA Media S.p.a. l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 379/12/CONS, del 2 agosto 2012.

3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 2 agosto 2018, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**ALLEGATO**  
**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite**  
**di cui alla delibera n. 311/18/CONS del 12 luglio 2018**

*(omissis)*